

**COMUNE DI CASSANO SPINOLA****VERBALE
N. 3 DEL 03.03.2018**

OGGETTO: ATTO UNILATERALE SOSTITUTIVO PER MANCATO ACCORDO RELATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' – ANNUALITA' ECONOMICA 2017

Addì tre del mese di marzo, anno 2018, alle ore 10,00, il sottoscritto Segretario comunale – Presidente della Delegazione trattante pubblica del Comune intestato, in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 21.12.2017, avente ad oggetto:

” CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' – ANNUALITA' ECONOMICA 201 -PRESA D'ATTO VERBALE MANCATO ACCORDO FRA LE DELEGAZIONI TRATTANTI-AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE ATTO UNILATERALE AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 3 TER ”.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 13.12.2017 è stata approvata la costituzione provvisoria del fondo relativamente alle risorse decentrate stabili per l'anno 2017, così come risulta dalla relativa allegata tabella “A” al medesimo provvedimento e fornite le necessarie direttive alla delegazione trattante di parte pubblica;
- in data 20.12.2017, come risulta da verbale n. 1, le parti sindacali (Organizzazioni Sindacale territoriale di Alessandria F.P. CGIL - CISL FP e la R.S.U che hanno preso parte alle trattative) si sono dichiarate indisponibili a sottoscrivere l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, annualità economica 2017;
- con deliberazione n. 72 del 21.12.2017, immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale, stante il mancato raggiungimento di un'intesa, per le medesime motivazioni riportate nell'atto unilaterale anno 2016, ha preso atto dell'allegato verbale della delegazione trattante di parte pubblica, n. 1 del 20.12.2017, ha: approvato l'ipotesi di atto unilaterale sostitutivo, ex art. 40, comma 3-ter, del Dlgs 165/2001, e s.m.i., in via provvisoria, del mancato accordo sul contratto collettivo decentrato sull'utilizzo delle risorse decentrate - anno 2017, di cui all'allegato verbale n. 1 del 20.12.2017, autorizzando il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'atto unilaterale stesso;
- il Revisore Unico del conto, in data 28.02.2018, ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità dei costi inerenti la costituzione del fondo oggetto del presente atto con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, D. Lgs. 30-03-2001, n°165 e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, e la loro coerenza con le norme contrattuali (art. 40, comma 3, D. Lgs. 30-03-2001, n°165), inviato via e-mail in data 10,11,2016 assunto al protocollo dell'ente in data 11.11.2016 con n. 4031;

Tanto premesso il sottoscritto, in qualità di Presidente, sottoscrive il seguente atto unilaterale, ex art. 40, comma 3-ter, del Dlgs 165/2001, e s.m.i. sostitutivo, in via definitiva, del mancato accordo decentrato integrativo (CCDI) – per il personale non dirigente - parte economica 2017, conformemente al testo dell'ipotesi di atto approvato con deliberazione Giunta comunale n. 72/2017.

Per la delegazione pubblica
Il Presidente
Dr.ssa Domenica La Pepa

ATTO UNILATERALE SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 3-TER DEL D.LGS. N. 165/2001 PER MANCATO ACCORDO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO ALL'UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2017

**ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente atto unilaterale sostitutivo del mancato CCDI anno 2017, si applica a tutto il personale esclusi i dirigenti — con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'Ente e al personale dell'Ente comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 19 e dalla Dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL del 22.01.2004, fatta salva la definizione di appositi accordi necessari ad acquisire, dall'Ente utilizzatore, gli elementi indispensabili per la valutazione della prestazione e per ogni altro presupposto legittimante.

**ART. 2
VIGENZA**

1. Il presente atto unilaterale concerne la parte economica per l'anno 2017 ed i criteri di utilizzo delle relative risorse. Le presenti disposizioni contrattuali, sottoscritte, rimangono in vigore fino alla data di sottoscrizione di un'intesa con le OO.SS. ed RSU, recependo, se in contrasto con la normativa vigente, le dovute modifiche.

**ART. 3
QUANTIFICAZIONE RISORSE STABILI**

1. La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.

2. Le parti prendono atto che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui all'ex art. 15 del CCNL dell'1/4/1999, così come modificato e integrato dal CCNL del 5/10/2001, dal CCNL del 22/1/2004, dal CCNL del 9/5/2006 e dal CCNL del 1/1/2008, per l'anno 2018, risultano rideterminate dall'ente, in complessive € 33.168,91, al netto delle decurtazioni, consolidate, operate, in attuazione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, tenuto conto delle linee operative della R.GS. n. 207/2015 e n. 13/2016 convertito con L. 122/2010 e s.m., 1^o e 2^o periodo, come risulta dalla sottostante tabella A e B), oltre alle altre voci del salario accessorio riportate nella seguente tabella C) per un totale di € 20.923,39, allocate fuori dal Fondo, negli appositi stanziamenti di bilancio relative alle OO.PP. e degli stipendi del personale.

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2017

**A) RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ
ART. 31 CO. 2 CCNL 22.01.2004**

articolo	descrizione	Importo
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)		31.318,70
Art.32, comma 1 CCNL 22/1/2004	Incremento dello 0,62% del monte salari anno 2001,	1.206,62
Art.32, comma 2 CCNL 22/1/2004	Incremento dello 0,50% del monte salari anno 2001 del monte salari anno 2001 confermato da dichiarazione congiunta n.1 al CCNL del 9.05.2006)	973,08
Art. 4, comma 1, CCNL 09/05/2006	Incremento dello 0,5% del monte salari anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39%	1.882,00
Art. 8, comma 2, CCNL 11/04/2008	Incremento dall'anno 2008 dello 0,7% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spese del personale e entrate correnti non sia superiore al 39%	==
Art. 34 comma 4 CCNL 22/01/04- dich. congiunta n. 18 CCNL 22/01/04	Progressione personale cessato o passato di categoria anno 2014 (a carico del bilancio)	==
CCNL05/10/01 art. 4 c. 2	RIA e assegni ad personam per il personale cessato dal 2000 (n. 3 fino al 2010 e n. 1 anno 2014)	3.708,77
TOTALE RISORSE STABILI		39.089,18
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011- 2014 DAL 2015 IN POI		5.920,27
DECURTAZIONI DEL FONDO – PARTE FISSA (superamento del limite dell'anno 2016, di € 33.168,91, così come previsto dall'art. 23 del d.lgs. 75/2017)		
TOTALE RISORSE STABILI AL NETTO DECURTAZIONE PERMANENTE A		33.168,91

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2017

B) RISORSE VARIABILI ED EVENTUALI – ART. 31, co. 3 CCNL 22.01.04

Risorse variabili soggette al limite		
descrizione		importo
<i>Art. 43, L. 449/1997; art. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001</i>	Sponsorizzazione, accordi, di collaborazione, ecc.	
<i>Art.. 4, C.3, CCNL 2000-2001; art. 3, C. 57, L.662/1996, art. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/199</i>	Recupero evasione ICI	
<i>Art.. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01</i>	Specifiche disposizioni di legge	
<i>Art.. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001</i>	Integrazione fondo CCIAA in equilibrio finanziario	
<i>Art. 15, c.2, CCNL 1998-2001</i>	Eventuale incremento sino ad un max dell'1,2% monte salari 1997 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente destinato al raggiungimento di obiettivi di produttività e qualità	
<i>Art. 54, CCNL 14.9.2000</i>	Messi notificatori	
<i>Art. 27, CCNL 14.9.2000)</i>	Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli	
<i>Art. 15, c.1 lett. k), CCNL 1998-2001, art. 113, d.lgs. 50/2016</i>	Incentivi per funzioni tecniche	
Risorse variabili NON soggette al limite		
<i>Art. 14, c.4, CCNL 1998-2001</i>	Economie fondo straordinario confluite	
<i>Art. 15, c.1 lett. k), CCNL 1998-2001; art. 93, c. 7 e ss., d.lgs. 163/2006</i>	Fondo per la progettazione e l'innovazione	
<i>Art. 27, CCNL 14/9/2000</i>	Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli	
<i>Art. 43, l. 449/1997; art. 15, c.1, lett. d), CCNL 1998-2001</i>	Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, compensi istat, ecc. –	
<i>Art. 4 del d.l. 16/2014</i>	recupero fondi anni precedenti	
<i>Art. 15, comma 1, lett. k); art. 16, commi 4 e 5, dl 98/2011</i>	Risorse piani razionalizzazione e riqualificazione spesa	
<i>Art. 17, c.5, CCNL 1998-2001)</i>	Economie fondo anno precedente	
TOTALE RISORSE VARIABILI B		
TOTALE RISORSE (A+B)		33.168,91

**C) ALTRE VOCI DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017
(RAFFRONTATE ALLE RISORSE DEL 2016)**

	2016	2017
Incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i allocata fuori dal fondo, negli appositi stanziamenti di bilancio relative alle OO.PP	2.250,55	
INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS. 163/2006 Importo suscettibile di variazione in quanto definibile a consuntivo, in fase di liquidazione. (somma allocata fuori dal fondo, negli appositi stanziamenti di bilancio relative alle OO.PP).		2.250,55
Posizioni Organizzative allocate negli appositi capitoli di bilancio degli stipendi del personale (ente privo di Dirigenza che finanzia la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative nei propri bilanci)	18.672,84	18.672,84
TOTALE RISORSE C	20.923,39	20.923,39
TOTALE RISORSE (A+B+C)	54.092,30	54.092,30

ART. 4

UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE

1. Le parti convengono di utilizzare le risorse per l'anno 2017, come riportato nella sottostante tabella, nel rispetto dei criteri definiti con il CCDI normativo siglato il 15.03.2006 e successive integrazioni con successivi accordi decentrati, nonché, per quanto compatibili con la vigente normativa, e secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 13.12.2017.

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE COMUNE DI CASSANO SPINOLA ANNO 2017	
DESCRIZIONE	IMPORTO €
Progressioni economiche orizzontali al netto del differenziale economico tra categoria C1 e C4 (quota annua P.E.0 n. 1 cessato)	16.067,55
Progressioni economiche orizzontali con decorrenza 31.12.2015 (da C3 a C4 maggiore retribuzione + 13^mensilità)	701,45
Indennità di comparto	3.858,78
Indennità aggiuntiva personale nidi (art. 31 CCNL 14/9/00)	-
Incremento indennità personale educativo (art. 6 CCNL 5/10/01)	-
Indennità di rischio (art. 41 CCNL 22/1/04) x 3B	1.080,00

Indennità di Reperibilità (art. 17,co. 2 lett. d CCNL 1/4/1999)	3.407,60
Indennità per attività disagiate (art. 17,co. 2 lett. e CCNL 1/4/1999)	1.483,36
Maneggio valori (art. 36 CCNL 14/9/00)	-
Specifiche responsabilità (art. 17, co. 2 lett. f 1./4/1999- art. 36 CCNL 22/1/04) *.n. 2 dipendenti Cat. C 1500,00 + 1700,00	3.200,00
Indennità messi notificatori (art. 54 CCNL 14/9/00)	-
Indennità Responsabile ufficiale di stato civile	-
Incentivi spec. disp. di legge (incentivo progettazione interna, tributi, ecc.) *	-
Produttività individuale e collettiva (art. 17 c. 2 lett. a CCNL 1/4/99 – art. 37 CCNL 22.01.2004)	3.370,17
TOTALE	33.168,91
* incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, suscettibile di variazione a consuntivo (calcolo presunto). <i>Le relative risorse sono allocate fuori dal fondo negli appositi stanziamenti di bilancio relative alle OO.PP :</i>	2.250,55

A) RISORSE DECENTRATE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

L'utilizzo del fondo, a tutto il 31/12/2014, risultante dall'applicazione di quanto sancito dai CCDI precedenti, è pari ad € **16.067,55**, al netto del differenziale economico tra categoria C1 e C4, di € 1.752,00, per cessazione di n. 1 dipendente, intervenuta a decorrere dal 16.11.2014, a cui si è aggiunta la somma di € **701,45**, compreso rateo tredicesima, per l'attivazione di n. 1 progressione economica orizzontale, da categoria C3 a C4, con decorrenza 1.12.2015
Non è previste per l'anno 2017 l'attivazione di progressioni economiche.

B) RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO

Per l'anno 2017 le quote dell'indennità di comparto, finanziate con risorse decentrate stabili, ammontano a complessive € **3.858,78**. Alla corresponsione si provvede per 12 mensilità ai sensi dell'art. 33 del CCNL 31.3.1999 e nella misura di cui alla tabella allegata al CCNL del 22/01/2004 e trova imputazione nell'apposito intervento relativo al trattamento economico del personale medesimo. L'erogazione dell'indennità avviene mensilmente con lo stipendio.

C) RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI RISCHIO

L'indennità di rischio in attuazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL 14.09.2000, è corrisposta al personale che presta la propria prestazione lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale (utilizzo attrezzature o contatto con particolari materiali/rifiuti).

L'indennità di rischio è corrisposta mensilmente, sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze, debitamente vistati ed autorizzati dal competente Responsabile di Area, entro il mese successivo a quello di maturazione del diritto. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale l'indennità è rideterminata in misura corrispondente. nell'importo lordo mensile di € 30,00 ai sensi dell'art. 41 CCNL 22.1.2004, in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio e per le assenze dovute a riposo compensativo, donazione sangue e infortunio ed è ridotta di 1/26

per ogni giorno di assenza (ferie, riposi, malattia, ecc..)

I profili professionali a cui viene attribuita detta indennità sono:

- Necroforo
- Operatori ecologici
- Operai che utilizzano decespugliatore, tagliaerba ecc.

Le relative risorse stanziare ammontano a complessive € **1.080,00** (30,00x12x3 operai).

D) UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE A COMPENSARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO

Ai sensi dell'art. 17 CCNL 1/04/199 comma 2 lettera e) è consentito riconoscere una apposita indennità a dipendenti di categoria A), B) e C) che svolgono attività lavorative disagiate.

Le risorse destinate a finanziare detta indennità ammontano ad € **1.483,36**.

L'indennità di disagio è riconosciuta a coloro che effettuano prestazioni di lavoro:

- con orari particolarmente disarticolati, anche per l'improgrammabilità degli interventi, connessi in particolare allo svolgimento di servizi "su chiamata" al di fuori della reperibilità e dell'orario di servizio, in assenza di turnazione o con esposizione o in condizioni logistiche e ambientali difficile, con particolare esposizione diretta agli agenti atmosferici (per servizio sgombero e allontanamento della neve, spargimento sale controllo e controllo della circolazione stradale, relativamente al periodo novembre-marzo, per l'attività di protezione civile, per fronteggiare emergenze non programmabili, attività di assistenza agli organi istituzionali, servizio vigilanza funerali).

L'indennità è determinata, in misura mensile di:

- € 61,975, per il periodo novembre-marzo, per n. 3 operai;
- € 25,823, per il periodo novembre-marzo, per n. 1 agente di polizia municipale.
- € 25,823 a chiamata, per il personale esterno ed interno per il disagio di cui ai fattori sopra elencati ad eccezione del servizio neve.

L'indennità è erogata, per l'effettiva esposizione al disagio dovuta alla presenza dei sopra elencati fattori nel limite delle risorse a ciò destinate, dal Responsabile dell'area finanziaria, addetto al servizio paghe. entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le spettanze, su certificazione del Responsabile di Area.

E) RISORSE PER REPERIBILITA'

Il servizio di reperibilità consiste in turni di reperibilità a domicilio dei dipendenti individuati con il criterio della rotazione dal Responsabile di area in modo da garantire la disponibilità di pronto intervento in caso di situazione di emergenza. In caso di chiamata il dipendente interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro o dell'intervento nell'arco massimo di 30 minuti (nell'art.23, comma 2, del CCNL del 14.9.2000).

I turni di reperibilità con l'individuazione del dipendente che deve assicurare il servizio, sono fissati mensilmente dal Responsabile dell'Area di appartenenza. Il dipendente non può effettuare il servizio per più di 6 volte al mese.

L'art.23 del CCNL del 14.9.2000 ("code contrattuali"), integrato dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, ha definito, il compenso, in € 10,32 per 12 ore di reperibilità ed è, quindi, destinato ad aumentare in proporzione all'eventuale numero di ore effettivamente prestate oltre le 12 prese a base del calcolo. I compensi si raddoppiano in caso di reperibilità in giornate festive o di riposo settimanale. Tale indennità è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore (1/3 di € 10,32) ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria, maggiorata in tal caso del 10%.

In caso di chiamata le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate a richiesta ai sensi dell'art. 38, comma 7 o 38 bis, con equivalente recupero orario. Per le stesse ore è esclusa la percezione dell'indennità di reperibilità

Le risorse a ciò destinate ammontano ad € **3.407,60=**, per n. 4 unità (n. 3 operai e n. 1 agente di P.M.)

F) RISORSE DESTINATE A COMPENSARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' CONNESSE A

COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA'

L'art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. del 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 7, co. 1 del CCNL 9/05/2006, prevede che al personale appartenente alle categorie B-C-D, con esclusione di quello incaricato di posizione organizzativa, cui sono attribuite specifiche responsabilità, può essere corrisposta un'indennità annuale, fino ad un massimo di € 2.400,00.

In applicazione dell'art. 4, co. 2 lett. c) del CCNL 1.4.1999, spetta alla contrattazione integrativa definire le fattispecie, i valori e i criteri per la corresponsione di tale indennità

Le parti hanno convenuto a conferma di quanto stabilito nel CCDI 2006/2009, sopra citato, di attribuire le seguenti indennità ai dipendenti Sigg., per procedimenti di particolare complessità con adozione di atti aventi valenza esterna:

- Paola Simona Spinetti – Istruttore area amministrativa cat. C € **1.500,00**
- Andrea Lombardo – agente di P.M. Cat. C € **1.700,00**

L'importo dell'indennità è decurtato, come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.

G) RISORSE CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE FINALIZZANO ALL'INCENTIVAZIONE DI PRESTAZIONI O DI RISULTATI DEL PERSONALE

Le risorse, che ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. k) del C.C.N.L. 1/04/1999, specifiche disposizioni di legge finalizzato all'incentivazione di prestazioni o risultati di personale, sono preventivate, nell'importo di € **2.250,55=** (sulla base di un calcolo provvisorio, salvo conguaglio a consuntivo) a lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Comune, e concernono l'incentivazione delle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che ha sostituito l'ex incentivo per le progettazioni interne di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163, allocate fuori dal fondo, per le motivazioni esplicitate nella deliberazione della G.C. n. 63/2017, negli appositi stanziamenti di bilancio previsti per i lavori, forniture e servizi, in quanto inserita nelle relative previsioni di spesa.

Dette risorse sono ripartite e liquidate nel rispetto dei criteri e modalità adottati nella bozza di regolamento comunale, come concordato dalle parti trattanti con verbale n. 2 del 20.12.2017, in procinto di approvazione.

H) RISORSE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

L'utilizzo delle risorse (art. 17 CCNL 1.4.1999 - artt. 34-35-36 e 37 del CCNL 22.01.2004), è destinato ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, in modo selettivo e sulla base dei risultati accertati attraverso il sistema di valutazione vigente, adottato dall'Amministrazione comunale.

Le risorse destinate a compensare le performance individuale e collettiva, in attuazione dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. dei n. 5 dipendenti che concorrono alla ripartizione, sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti istituti contrattuali e ammontano ad € **3.370,17=**.

Tali risorse, vengono erogate a consuntivo, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base del risultato conseguito, secondo il sistema di valutazione adottato dall'ente, in misura parametrata alla categoria e al punteggio ottenuto in base al raggiungimento degli obiettivi strategici indicati dall'Amministrazione comunale nel Piano degli Obiettivi e della performance 2015/2017, approvato con deliberazione G.C. n. 40 del 26.08.2015.

Non si procede all'assegnazione dell'incentivo al personale che ha ottenuto una valutazione individuale complessiva inferiore a 60/100.

ART. 5

DISCIPLINA DEL LAVORO STRAORDINARIO

1. Le parti prendono atto che per l'anno 2017 il fondo destinato alla corresponsione di prestazioni per lavoro straordinario come individuato dall'art. 14, commi 1,2 e 4, del CCNL 1.4.1999 risulta pari ad euro € **3.622,85=**.
2. Il lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali, di eventi straordinari e/o calamità naturali viene compensato con risorse di bilancio per la parte non finanziata e che non trova copertura nel fondo entro i limiti delle previsioni di bilancio e nel rispetto dei vincoli di spesa di personale. Le ore residue danno luogo a riposo compensativo.
3. I limiti massimi individuali di straordinario sono disciplinati dal comma 4 dell'art. 14 del CCNL 1.4.1999 integrato dall'art. 38 del CCNL 14/09/2000.
4. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.
5. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono, di norma, dar luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.